

*Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.*

*Il Responsabile dell'Ufficio Tributi  
(Giuseppe Dallorto)*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(TIBALDI Maria Maddalena)*

**D.L. 06.12.2011 n. 201, art. 13. Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU e contestuale determinazione della misura delle aliquote e della detrazione per abitazione principale.**

Il Sindaco riferisce:

L'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 istituisce l'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e stabilisce che la stessa sia applicata da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili.

L'imposta municipale propria ha il medesimo presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nel quale viene nuovamente ricompresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Anche i soggetti passivi sono sostanzialmente i medesimi dell'ICI.

Continuano ad essere esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e ad applicarsi le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n.504/1992.

Viene definita quale abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e contestualmente anche le relative pertinenze.

La base imponibile dell'imposta municipale propria viene determinata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.

La norma prevede inoltre che per i fabbricati iscritti in catasto vengano applicati dei nuovi moltiplicatori, rivalutati anche del 60% come nel caso dei fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni).

Sono anche previsti nuovi moltiplicatori per i terreni agricoli, mentre non viene invece riproposta la gradualità di applicazione dell'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è ridotta dalla "detrazione per abitazione principale", fino a concorrenza del suo ammontare, da rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo possa essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (ICI). L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base. La quota di imposta risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dall'art.13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota d'imposta riservata allo Stato.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano tutte le maggiori somme.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può essere solamente effettuato mediante modello F24, alle scadenze del 16 giugno per l'acconto ovvero per il versamento in unica soluzione e del 16 dicembre per il saldo.

Viene confermata anche per l'imposta municipale propria la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n.446/1997.

L'eventuale maggior gettito conseguito dall'applicazione dell'imposta municipale propria ad aliquota base rispetto a quanto in precedenza incassato a titolo di imposta comunale sugli immobili comporta la riduzione in pari misura del fondo sperimentale di riequilibrio.

Poiché l'impianto dell'imposta municipale propria (IMU) ricalca in larga parte quello dell'ICI e deve al contempo essere garantito il gettito che proveniva dalla stessa, si ritiene di seguire i medesimi criteri nell'adozione del relativo regolamento, nonché nella determinazione della misura delle aliquote e della detrazione per abitazione principale, di cui al regolamento allegato, le cui particolarità possono essere così sintetizzate:

- rimane sostanzialmente inalterato l'impianto del regolamento dell'ICI;
- possono essere determinate un minor numero di aliquote che sono proposte nelle seguenti misure:
  - o aliquota di base aumentata di 0,05 punti percentuali;
  - o aliquota per abitazione principale aumentata di 0,05 punti percentuale;
  - o aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura stabilita dalla norma (0,2);
- la detrazione per abitazione principale è proposta nella misura di base stabilita dalla norma;
- di limitare le pertinenze dell'abitazione principale a quelle classificate nella categoria catastale C6,C2,C7, così come previsto dalla norma;
- di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti

### **DELIBERA**

- di dare atto che il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 ha istituito l'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) ai sensi degli artt.52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contestualmente determina le aliquote e la detrazione per abitazione principale;
- di approvare le aliquote e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:
  - a) l'aliquota di base è aumentata di 0,04 punti percentuali;
  - b) l'aliquota per abitazione principale è aumentata di 0,05 punti percentuali;
  - c) l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, è confermata nella misura 0,2;
  - d) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma;
  - e) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- di dare atto che le disposizioni del regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.